

Ufficio di Sorveglianza di Nuoro, Ordinanza del 16 dicembre 2008, Magistrato di Sorveglianza Vezzi.

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza camerale tenutasi il giorno 16 dicembre 2008 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di sorveglianza relativo all'accertamento della pericolosità sociale ed inteso alla esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, disposta con sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Brescia in data 29.6.2007 (irrev. il 18.7.2008) - riforma parzialmente sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Cremona in data 15.7.2006 - (esecuzione n. 299/2008 SIEP Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia) nei confronti di D. N., nato in Tunisia il XXXXXXX, instaurato su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro in data 22.9.2008.

Visti gli atti del procedimento;

verificata preliminarmente la regolarità degli stessi sotto il profilo processuale;

considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

OSSERVA

Con la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di cui in epigrafe, il D. veniva condannato ad anni 6 di reclusione per il delitto di associazione finalizzata al terrorismo, commesso nella forma della partecipazione di cui al secondo comma dell'art. 270 bis c.p. e non in qualità di promotore-organizzatore, così come contestato nel capo di imputazione (fatti posti in essere in Cremona, Milano ed altri luoghi quantomeno dal 2002 fino all'aprile del 2003). La sentenza di secondo grado riformava parzialmente la pronuncia della Corte d'Assise di Cremona (che aveva determinato la condanna in anni 7 e mesi 6 di reclusione, ritenendo l'allora imputato responsabile anche del delitto di cui all'art. 12 D.L.vo 286/1998, commesso in continuazione con il primo), alla luce del mancato raggiungimento della piena prova in ordine al delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nel nostro paese. Ritenuto inoltre il soggetto socialmente pericoloso "alla luce del rilevante contributo dato [da ciascuno] alla vita ed all'azione della cellula", ne disponeva l'espulsione ai sensi dell'art. 15 D.L.vo n. 286/1998 a pena espiata [decorrenza pena: 5.5.2003; fine pena: 4.5.2009].

Quasi contestualmente alla richiesta di riesame della pericolosità sociale avanzata dalla Procura con riguardo all'esecuzione della misura di sicurezza come sopra disposta, perveniva a questo ufficio, il 23.9.2008, nota del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani, con la quale veniva comunicata la proposizione di un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo avverso l'espulsione deliberata in sentenza, con conseguente adozione da parte del Presidente della Seconda Sezione della Corte Europea di Strasburgo, nell'ambito del procedimento così instauratosi, "della misura ex art. 39 Reg. Corte in virtù della quale v'è l'obbligo di non procedere all'espulsione del D. (ricorrente alla CEDU) sino a nuovo ordine".

Ciò posto, risulta evidente, nell'ambito del presente giudizio, la necessità di verificare, innanzitutto, la persistenza della pericolosità sociale del detenuto, senza la quale, evidentemente, non si porrebbe il successivo problema sollevato dinanzi alla Corte Europea, relativo all'applicazione della misura disposta.

Con riguardo ai fatti per i quali il D. ha riportato condanna, risulta, dunque, dalla lettura della sentenza in esecuzione che l'attuale detenuto faceva parte di una cellula radicale islamica, gravitante attorno alla Moschea di Cremona, costituita al fine di commettere atti di violenza con finalità di eversione dell'ordine democratico (progettavano attentati in Italia alla Metropolitana di Milano ed al Duomo di Cremona) rivolti anche contro stati esteri, tra i quali il Marocco, la Tunisia e l'Iraq. Il D. in particolare, così come rileva la sentenza di secondo grado "aveva ad un certo punto assunto veste operativa di mujihaid in seno all'organizzazione madre, trasferendosi nella zona dove questa agiva per fungere da trait d'union con la cellula di Cremona (.....)"; risulta in particolare il suo spostamento in un campo dell'organizzazione Ansar Al Islam nel Kurdistan iracheno ed il suo apporto, di tipo anche economico, alla

suddetta organizzazione.

Forti sono risultati essere i legami con gli altri coimputati, appartenenti a tale associazione (in particolare T. e B.) e significativa è la circostanza che lo stesso si sia recato, anche per lunghi periodi, in Iraq.

Non è necessario, pertanto, soffermarsi oltre sugli episodi che hanno determinato la condanna per concludere che gli stessi, stante la loro gravità ed il particolare allarme che evidentemente determinano nella collettività, sono sintomatici di una elevata pericolosità sociale.

Il D., infatti, nonostante valido permesso di soggiorno sul territorio Italiano, regolare attività lavorativa e nucleo familiare normoinserito (moglie e quattro figlie residenti a Cremona), ha posto in essere condotte di rilevante drammaticità dal punto di vista sociale, oltre che penale, con ciò dimostrando sicuramente una elevata capacità a delinquere.

Nel corso della sua detenzione, peraltro, si è mostrato insofferente alle regole penitenziarie, riportando numerosi rapporti disciplinari, che hanno dato luogo, nell'ottobre del 2004, all'applicazione, nei suoi confronti, del regime della sorveglianza speciale di cui all'art. 14 bis O.P.. Si rileva in particolare dagli atti acquisiti e più organicamente dal decreto del Capo del DAP in data 27.10.2008, che il D. "il 4 luglio 2003, nella Casa Circondariale di Milano S. Vittore, per futili motivi, andava in escandescenza inveendo contro gli agenti preposti al servizio di sezione, pronunciando contro gli stessi minacce e frasi offensive, culminando la sua protesta con la rottura del televisore; il 20 agosto 2003 sempre presso la predetta sede penitenziaria, il detenuto in argomento ingiuriava e minacciava il personale addetto alla custodia, incendiando i beni dell'Amministrazione contenuti nella propria cella, atto che compiva nuovamente i successivi 29 e 31 agosto 2003; il 3 novembre 2003, presso la Casa Circondariale di Milano S. Vittore, il predetto poneva in essere un atteggiamento offensivo nei confronti di un agente addetto alla custodia, provocando danni ai beni dell'Amministrazione ed allagando la sezione dove si trovava ristretto; il 21 aprile 2004, sempre presso la sede milanese, il detenuto in argomento non permetteva, agli agenti preposti, di espletare la perquisizione ordinaria all'interno della propria cella; il 23 settembre 2004 presso la predetta sede, il D. poneva in essere un atteggiamento offensivo e minaccioso nei confronti del personale addetto alla custodia". Risulta evidente dall'analisi degli episodi illeciti che hanno visto come protagonista il D., la sua elevata irritabilità, che sfocia anche in atti di violenza verbale e, nei confronti delle cose, fisica, con la frequente realizzazione di episodi che, in alcuni momenti, hanno costituito pericolo per la stessa sicurezza dell'istituto nel quale era egli stesso ristretto.

La mancanza di precedenti penali e di carichi pendenti nei suoi confronti e la presa d'atto della regolarità della condotta inframuraria nella Casa Circondariale di Nuoro nel corso degli ultimi tre anni di detenzione, dunque, non sono sufficienti a creare un quadro rassicurante in ordine alla pericolosità sociale attuale dell'interessato. La gravità dei reati posti in essere, unita alla irregolarità della condotta detentiva, portano a ritenere ancora concretamente persistente la probabilità che il D. commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reato. Non risulta, del resto, agli atti una compiuta relazione di sintesi che dia atto del percorso intramurario compiuto dallo stesso, essendo per contro pervenuta, dall'Istituto di pena ove è attualmente detenuto, una mera relazione comportamentale che, evidenziando la sua posizione giuridica non definitiva, se non dal luglio 2008 (con conseguente impossibilità di procedere ad una vera e propria osservazione scientifica della personalità ed alla predisposizione di un conseguente programma trattamentale), riferisce esclusivamente della regolarità della condotta.

Le stesse informazioni della Questura di Nuoro e del Comando dei Carabinieri di Milano evidenziano la particolare gravità del reato posto in essere dal detenuto, segnalando, in particolare, la Questura di Nuoro, la mancanza attuale di permesso di soggiorno, poiché scaduto in data 19.1.2006 e la presentazione, da parte dello stesso, di istanza di riconoscimento dello Status di Protezione Internazionale alla competente Commissione Territoriale di Roma.

Alle luce di quanto suesposto, deve ritenersi persistente, dunque, la pericolosità sociale del D.. In considerazione, tuttavia, della misura cautelare disposta dal Presidente della Seconda sezione Penale della CEDU, deve, nondimeno, ritenersi non più praticabile la misura di sicurezza disposta in sentenza.

Occorre a tal proposito evidenziare che nella nota della Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa del 18.9.2008 (pervenuta a questo ufficio solo in data 10.12.2008) è scritto, a proposito della misura provvisoria raccomandata dalla Corte: "en application de l'article 39 du règlement de la Cour, qu'il était souhaitable, dans l'intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas expulser le requérant vers Tunisie jusqu'à nouvel ordre". Seppure, dunque, la statuizione in essa contenuta rappresenti un semplice invito, privo di vincolatività, deve rilevarsi come la stessa sia assolutamente preordinata a non vanificare la futura decisione che, in considerazione della raccomandazione rivolta in via cautelare allo Stato italiano, deve ritenersi probabilmente favorevole al ricorrente.

A tal proposito è possibile citare un precedente particolarmente significativo, poiché fortemente analogo al caso che ci occupa, e conclusosi con la condanna dell'Italia. Nella sentenza emessa dalla Grand Chamber della CEDU - Case of Saadi v. Italy - Application n. 37201/06 del 28.2.2008, la Corte ha concluso che l'espulsione del Saadi, cittadino tunisino, verso il proprio paese d'origine, avrebbe comportato la violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, poiché avrebbe esposto il condannato al rischio reale di subire maltrattamenti contrari al citato art. 3. Nel caso de quo, il Saadi - che nel nostro paese aveva visto derubricata la precedente accusa di terrorismo internazionale in associazione per delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, mentre era stato invece condannato in Tunisia per partecipazione ad organizzazione terroristica operante in tempo di pace ed istigazione al terrorismo - aveva ricevuto provvedimento di espulsione da parte del Ministro, in applicazione del decreto legge 27.7.2005 n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito in l. 31.7.2005, n. 155. Nonostante il rigetto della sua richiesta di asilo politico, la Corte aveva anche allora adottato la misura di cui all'art. 39 del suo regolamento, chiedendo dunque la sospensione del provvedimento di espulsione. Malgrado l'attivazione dell'ambasciata italiana a Tunisi volta ad ottenere assicurazione diplomatica che il condannato non sarebbe stato sottoposto a trattamenti inumani e sebbene vi fosse stata la risposta del ministro degli affari esteri circa l'osservanza, da parte del proprio paese, dei trattati e delle convenzioni internazionali in materia, la Corte ha accolto il ricorso presentato da Saadi ritenendo non comparabili il diritto di un individuo a non subire trattamenti inumani e l'interesse della collettività ad allontanare dal proprio territorio una persona pericolosa.

Alla luce dei resoconti degli Osservatori e delle Associazioni operanti a livello internazionale per la difesa dei diritti umani (la stessa decisione della CEDU di cui sopra richiamava i rapporti dell'Osservatorio per i Diritti Umani nonché quello del Dipartimento di Stato Americano), deve ritenersi, inoltre, fatto notorio, il mancato rispetto degli obblighi internazionali, in tale materia, da parte del governo tunisino nell'ambito delle politiche antiterrorismo. A tal proposito basti citare il rapporto CS82-2008 del 23 giugno 2008 di Amnesty International, che proprio con riguardo alle politiche di sicurezza ed antiterrorismo portate avanti dalla Tunisia, denuncia gravi violazioni di diritti umani. Si legge in tale documento che per prevenire la formazione di quelle che vengono definite "cellule terroriste" all'interno del paese, le autorità di pubblica sicurezza si rendono responsabili di arresti illegali, che violano le stesse leggi tunisine, sparizioni di detenuti, utilizzo della tortura per estorcere confessioni e dunque condanne a seguito di processi privi di garanzie e adottate sulla base di elementi indiziari privi dei necessari requisiti di certezza.

Occorre, con riguardo a tale aspetto, sottolineare che il D., sulla base della sentenza in esecuzione, risultava appartenere ad un'associazione che era costituita allo scopo di commettere atti di violenza rivolti anche contro stati esteri, tra i quali proprio la Tunisia. Il mancato rispetto, da parte dell'Italia, della misura disposta dalla CEDU ai sensi dell'art. 39, del resto, oltre a ledere il generico dovere di collaborazione, potrebbe comportare ulteriore ed autonoma violazione della Convenzione (come ricorda la stessa nota della Commissione Permanente dell'Italia presso la CEDU), con conseguente ulteriore condanna derivante dal mancato adeguamento (vengono a tal proposito citati nel provvedimento cautelare i casi Cruz Varas contro la Svezia e Mamatkulv e Abdurasulovic contro la Turchia).

La stessa nota del Ministero dell'Interno diretta alla Prefettura ed alla Questura di Nuoro in data 25.9.2008 "prega di assicurare il rispetto di tale misura cautelare, riservandosi di

comunicare tempestivamente le successive determinazioni della suddetta Corte al riguardo, non appena pervenute” stante la rilevanza del contenzioso internazionale (cfr.

documentazione acquisita agli atti della presente procedura).

Risulta evidente, dunque, che se anche si disponesse l’espulsione nella presente sede, la stessa potrebbe non essere eseguita in considerazione delle indicazioni fornite dallo stesso Governo italiano agli organi che materialmente dovrebbero porla in essere.

Ciò tuttavia contrasta con la necessità di neutralizzare la pericolosità sociale del condannato, essendo la stessa risultata persistente ed anche connotata dai caratteri della gravità.

A tal proposito, è bene rilevare che il D., che allo stato ha un fine pena fissato al 4.5.2009, non ha mai chiesto il beneficio della liberazione anticipata (ormai maturato con riguardo a nove semestri); o meglio, ha rinunciato espressamente all’ottenimento della riduzione di pena ai sensi dell’art. 54 O.P., nel momento in cui ha saputo pendente il relativo procedimento a seguito della presentazione della domanda da parte del suo avvocato. Tale rilievo, oltre a far emergere chiaramente il timore del detenuto di essere scarcerato prima che il suo ricorso sia stato deciso a livello comunitario (stante il rischio di essere rimpatriato forzatamente), mette in evidenza come egli, qualora cambiasse idea, potrebbe essere rimesso in libertà nel giro di pochi giorni.

Preso atto, alla luce di quanto suesposto, che il condannato risulta particolarmente pericoloso e che tuttavia l’applicazione dell’espulsione non risulta, allo stato, praticabile, occorre disporre una misura di sicurezza che sia, per contro, in grado di contenere la capacità criminale del D..

Rilevato che a seguito di specifica richiesta di relazione sanitaria rivolta al medico della Casa Circondariale di Nuoro, è emerso che il detenuto presenta discrete condizioni generali di salute e pur essendo affetto, al momento dell’arrivo in istituto, da sofferenza radicolare cronica di L5 da ernia discale, presenta al momento un buon compenso farmacologico. La stessa relazione dello psichiatra, che ha seguito l’interessato, riferisce che il paziente è in grado di comprendere le domande, ha nuovamente acquistato il peso ottimale e “l’assetto cognitivo è valido relativamente a memoria, attenzione, orientamento - tempo - spazio - persone”.

Deve concludersi, dunque, per l’applicazione della misura di sicurezza detentiva della Casa di Lavoro per anni uno.

Non può dirsi incompatibile quel regime con le condizioni di salute del D., posto che presso tali centri il lavoro può essere prestato anche con riguardo ad attività di tipo artigianale, cosicché dovrà essere il competente DAP ad individuare la struttura più idonea per il soggetto in esame.

Va sostenuta d’altronde la possibilità di procedere ad una trasformazione della misura di sicurezza predisposta in sentenza, alla luce dei principi vigenti in tale materia ed in considerazione della particolare situazione in esame.

Così come statuito dalla Corte di Cassazione, Sezione I, con la sentenza n. 11273 del 02/03/2007 Cc. (dep. 15/03/2007) Rv. 236163, è legittimo il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza delibera la sostituzione dell’originaria misura detentiva terapeutica, in una detentiva non terapeutica. Sebbene la pronuncia abbia riguardato specificamente il caso di soggetto condannato a pena ridotta per vizio parziale di mente, con conseguente applicazione del ricovero in una casa di cura e custodia alla luce della sua infermità mentale, dalla lettura della motivazione si evince che il principio di cui in massima ha portata più ampia. Nella fattispecie all’esame della Corte, il magistrato di sorveglianza aveva trasformato l’originaria misura terapeutica nella misura detentiva dell’assegnazione ad una casa di lavoro, ritenendo persistente la pericolosità sociale seppur fosse venuta meno l’infermità mentale del condannato. Occorre tener presente che, a seguito delle varie pronunce della Corte Costituzionale in tale ambito, è venuto meno ogni automatismo con riguardo all’applicazione ed alla esecuzione delle misure di sicurezza. La stessa trasformazione delle misure di cui si occupa l’art. 212, commi 2 e 3, c.p., deve necessariamente intervenire a seguito di esame volto a verificare l’attualità degli indici di pericolosità, che dunque devono sussistere non solo al momento dell’applicazione delle misure, ma anche in quello della loro esecuzione. L’esame compiuto nella motivazione della suddetta sentenza si sofferma ancora sulla disciplina codicistica della trasformazione, che va necessariamente correlata con l’art. 69

dell'Ordinamento Penitenziario (così come modificato dalla l. n. 663/1986) e soprattutto con l'art. 679 c.p.p. (norme intervenute successivamente che devono nondimeno armonizzarsi con la precedente normativa). Non solo l'art. 69 O.P. fa riferimento espressamente alla competenza della magistratura di sorveglianza in merito alla trasformazione delle misure di sicurezza, ma anche la norma processuale di cui all'art. 679 c.p.p., oltre a riconoscere la possibilità dell'attivazione d'ufficio in tale materia, fa riferimento ai casi in cui la misura di sicurezza deve essere ordinata, per la prima volta, successivamente alla sentenza. Tale richiamo, prosegue la Corte, non può che riferirsi ai casi disciplinati dall'art. 205, 2° comma, c.p.. Mentre, dunque, l'art. 212, 2° comma, c.p. fa riferimento ai casi in cui è stata già ordinata una misura di sicurezza, l'art. 679 c.p.p., richiamando i casi in cui una misura di sicurezza deve essere ordinata successivamente alla sentenza, "intende far riferimento indistintamente a tutte le possibili evenienze contemplate dal codice penale, indipendentemente dalla circostanza che con la sentenza siano state irrogate già (altre) misure. Alla stregua di questi rilievi, è pacifico che è stata attribuita al magistrato di sorveglianza la competenza esclusiva in executivis in tema di misure di sicurezza (diverse dalla confisca ed eccettuati i casi di cui all'art. 312 c.p.) disposte con sentenza o irrogate successivamente. Potendo procedere in ogni momento al riesame della pericolosità del condannato, è evidente che egli possa disporre l'esecuzione della misura più adeguata alla sua personalità, traendo elementi di convincimento per la sostituzione o la revoca delle misure di sicurezza sulla base delle disposizioni degli artt. 133 e 203 c.p.".

La misura di sicurezza, quindi, non avendo carattere retributivo, ma presentando, per contro, funzione specialpreventiva, deve essere in grado di impedire la commissione di reati da parte del soggetto pericoloso, operando nel contempo anche un'azione rieducativa.

Deve ritenersi pertanto l'assegnazione ad una casa di lavoro la misura di sicurezza più adatta a contenere, allo stato, la pericolosità sociale del D., fermo restando che, in ogni caso, all'esito di nuovo riesame della pericolosità sociale del soggetto, la situazione fattuale oltre che giuridica, potrà essere mutata, con conseguente adozione del provvedimento che sarà ritenuto più idoneo dalla competente A.G.

P.Q.M.

visti gli artt.133, 203, 208, 212, 216, 15 D.L.vo n. 286/1998, 235 c.p. - 666, 677, 678, 679 c.p.p. - 69, 4° comma O.P.;

sentito l'interessato ed il suo difensore;

su conforme parere del P.M.;

DICHIARA D. N. sopra generalizzato, socialmente pericoloso;

DISPONE applicarsi la misura di sicurezza della casa di lavoro per anni 1 (uno), in luogo dell'espulsione disposta nella sentenza di condanna di cui in epigrafe, poiché, allo stato, non praticabile.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Nuoro, 16.12.2008